

La Regione deve dare personalità giuridica

NON PROFIT

Nuove procedure solo quando sarà operativo il Registro unico

Angelo Busani

La Regione non può rifiutarsi di concedere il riconoscimento della personalità giuridica a un ente (associazione o fondazione) che si costituisca in base al Dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore) o abbia adeguato il proprio statuto al Codice stesso, in vista della prossima entrata in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) nel quale solo enti "conformi" al Cts potranno essere iscritti.

Lo sancisce il Tar Campania nella sentenza 4210/2020 del 5 ottobre 2020, in esito a un giudizio di ottemperanza di una sentenza di identico contenuto di recente emessa dal medesimo tribunale (la 4190/2019 del 30 luglio 2019).

Questa ulteriore sentenza è importante perché, nel periodo attuale, nel quale molte associazioni e fondazioni stanno adeguando i propri statuti al Cts per essere pronti all'appuntamento con il Runts, vi è ricorrente notizia che in alcune Regioni e in alcune Prefetture non vengono volutamente lavorate né le istanze di iscrizione come persone giuridiche di enti neo-costituiti né le istanze di iscrizione delle modifiche statutarie deliberate da enti già iscritti come persone giuridiche; e ciò, con la motivazione che, trattandosi di pratiche preordinate alla iscrizione al Runts, la competenza apparterebbe ai notai nel momento in cui si tratterà di passare dai registri prefettizi o regionali al Runts.

In effetti, quando il Runts funzionerà, la personalità giuridica conseguirà non più, come accade ora, a un decreto di riconoscimento regionale o prefettizio, ma (articolo 22 del Cts) dalla sola iscrizione nel Runts dell'atto costitutivo dell'ente, sotto la responsabilità del notaio rogante, così come accade per la costituzione delle società di capitali (stesso procedimento per le modifiche statutarie di un ente già iscritto).

Tuttavia, in questo periodo, nel quale non è ancora possibile dirigere domande di iscrizione al Runts, ci si deve ancora rivolgere, per l'iscrizione di nuove costituzioni e per modifiche statutarie, a Regioni e Prefetture, tanto è vero che gli articoli 53 e 54 del Cts (nonché il Dm attuativo del 15 settembre 2020) prescrivono che vi sia una sorta di trapasso automatico dagli attuali registri delle persone giuridiche al Runts, salvo il caso che il Runts richieda «eventuali informazioni o documenti mancanti» nel «verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione».

Il Tar Campania, dunque, giustamente ora afferma «che la Regione Campania, destinataria di una richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, avrebbe dovuto istruirla, applicando le relative norme e non sostanzialmente respingerla sul (falso) presupposto della necessaria applicazione del codice del terzo settore».